

### **3 Sentenze gemelle**

## **No alla TIA su superficie di mero attraversamento delle betoniere e airifiuti speciali non assimilati**

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Quinta Sezione)**  
**- 5 luglio 2016- n. 18054/2016 (dep. 14 settembre 2016)**

**COLLEGIO COMPOSTO** dai signori:

*Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere - Dott. SOLAINI  
Luca - Consigliere*

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Quinta Sezione)**  
**- 5 luglio 2016- n. 18058/2016 (dep. 14 settembre 2016)**

**COLLEGIO COMPOSTO** dai signori:

*Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere - Dott. SOLAINI  
Luca - Consigliere*

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Quinta Sezione)**  
**- 5 luglio 2016- n. 18226/2016 (dep. 16 settembre 2016)**

**COLLEGIO COMPOSTO** dai signori:

*Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere - Dott. SOLAINI  
Luca - Consigliere*

### **OGGETTO**

Esenzione TIA per area adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico - D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49 - D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 60, 62 e 66.

### **IL CASO**

Il Comune di Fligine Valdarno, attraverso la propria Concessionaria, lamenta il mancato versamento della TIA per gli anni dal 2006 al 2010 da parte di una società locale produttrice di calcestruzzo.

La società contesta al Comune l'erroneo assoggettamento a tassazione anche dell'area all'aperto su cui sono effettuate semplici operazioni di manovra.

## **IL DECISUM**

Non è si assoggetta a tassazione una superficie insuscettibile di produrre rifiuti e su cui vengono effettuate delle mere operazioni di manovra attraverso betoniere

La disciplina TIA trova applicazione solo laddove il contribuente eserciti un diritto di occupazione o detenzione in ordine ad una determinata area di superficie scoperta, il che non sussiste nelle ipotesi di “provvisorio attraversamento” di un’area siffatta, fermo restando che spetta al contribuente fornire prova di tale circostanza di fatto.

Non è possibile inoltre assoggettare a tassazione un’aera adibita a spazi di manovra di autoarticolati e betoniere che non produce rifiuti urbani, bensì “rifiuti speciali non assimilati”.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -  
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -  
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -  
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7936/2012 proposto da:  
PREBETON CALCESTRUZZI SPA,  
contro  
AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA,  
e contro  
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO;  
avverso la sentenza n. 122/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il  
20/12/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal  
Consigliere Dott. MARINA MELONI;  
udito per il ricorrente l'Avvocato SEGATO per delega dell'Avvocato BRIZZOLARI che  
ha chiesto l'accoglimento;  
udito per il controricorrente l'Avvocato D'ADDARIO che si riporta agli atti;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio,  
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline Valdarno, aveva notificato alla Prebeton Calcestruzzi spa ora Barbetti Materials spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società fosse soggetta al pagamento dell'imposta TARSU in riferimento all'intera area dell'opificio per un totale di mq 11.758, ivi compresa la parte non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico.

La società contribuente impugnò le fatture davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale dichiarò inammissibile il ricorso perchè proposto avverso fatture commerciali che non costituivano atto impugnabile.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello della società contribuente riformò in parte la sentenza di primo dichiarando ammissibile il ricorso avverso le fatture emesse dalla Aer spa e nel merito ritenne applicabile l'imposta TIA anche alle aree scoperte adibite a manovra e parcheggio in quanto irrilevante il

requisito della suscettibilità a produrre rifiuti.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione Prebeton Calcestruzzi spa con quattro motivi. La A.E.R. spa resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso la società Prebeton Calcestruzzi spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3 e 6, art. 15, comma 3 Regolamento del Comune di Figline Valdarno ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto che la superficie ove si formano rifiuti speciali smaltiti in proprio non assimilati non possa essere esentata dall'obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa così come a maggior ragione doveva essere dichiarata esente da TIA l'area adibita a parcheggio di betoniere insuscettibile di produrre rifiuti.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di secondo grado non ha motivato in ordine all'iter logico seguito per affermare che l'intera area dell'opificio doveva essere soggetta al tributo TIA nonostante la potenziale inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti urbani per la parte destinata alla manovra ed alla sosta delle betoniere ma casomai solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili per la parte di superficie adibita ad opificio.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di secondo grado non ha motivato in ordine all'iter logico seguito per affermare che l'accordo transattivo stipulato tra Amministrazione comunale e società in data 29 maggio 2006 non avrebbe potuto escludere l'applicazione della parte fissa della tariffa all'area in questione adibita a parcheggio, nonostante la potenziale inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti urbani ma casomai solo ed esclusivamente di rifiuti speciali non assimilabili.

Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello del tutto omesso di pronunciarsi sulla eccezione mancanza di titolo impositivo in quanto il Comune non aveva mai emesso i dovuti avvisi di accertamento relativi alla pretesa impositiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ai primi tre motivi, respinto il quarto.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere, sull'assoggettabilità a tassazione dell'area adibita a manovra di autoarticolati e parcheggio, che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti e provati dal contribuente.

Ciò premesso erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto soggetta a tributo TIA

(che costituisce una mera variante della TARSU come affermato da Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), per la parte fissa, l'intera area dell'opificio di mq 11.758 in quanto, detratta l'area di mq 1.762 mq che produce rifiuti urbani come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'area di mq 9.996 adibita a spazi di manovra di autoarticolati, parcheggio di betoniere e viabilità è produttrice di rifiuti speciali non assimilati e quindi non è soggetta a tassazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 2.

A conferma di quanto sopra la recente Cass. 5<sup>a</sup> sezione nr. 9859 del 2016 ha affermato in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio che: "In tema di TARSU con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3,...la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio. Cosicché...per i rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi che non potevano essere assimilati a quelli urbani la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012)".

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le stesse ragioni sopra illustrate in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto che l'area in questione produce rifiuti speciali non assimilati e che la produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclude di per sé l'assoggettabilità a tributo per le ragioni cui si è fatto sopra riferimento.

Altresì fondato il terzo motivo di ricorso nel quale la ricorrente censura la insufficiente motivazione della CTR laddove quest'ultima analizza il contenuto dell'accordo transattivo ed afferma, senza indicarne le ragioni, che l'accordo transattivo intervenuto con il Comune non ha escluso l'obbligo contributivo del pagamento dei costi fissi sostenuti dal Comune per il servizio di smaltimento di rifiuti urbani.

Infine deve invece essere respinto il quarto motivo di ricorso posto che per costante giurisprudenza questa Corte ha escluso la necessità di notifica preventiva di un avviso di accertamento per iscrizione a ruolo successiva alla prima del tributo inerente ai rifiuti solidi urbani in assenza di denuncia di variazione da parte del contribuente Infatti secondo Cass. 15129/2006: "La cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti può costituire il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene legittimamente emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art.72, previsto alcun accertamento con cadenza annuale (Cfr. la sentenza di questa Corte n. 7945 del 30 maggio 2002). E questo principio trova applicazione anche quando l'accertamento relativo agli anni precedenti sia stato contestato in sede giurisdizionale (ma non ancora annullato dal giudice)".

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto per i primi tre motivi, respinto il quarto. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione affinché applichi i principi sopra enunciati.

**P.Q.M.**

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, respinto il quarto, cassa la sentenza e rinvia davanti alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26741/2014 proposto da:

BARBETTI MATERIALS SPA,

contro

AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA,

e contro

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO;

avverso la sentenza n. 675/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato SEGATO per delega dell'Avvocato BRIZZOLARI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato D'ADDARIO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline e Incisa Valdarno, aveva notificato alla Prebeton Calcestruzzi spa ora Barbetti Materials spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società fosse soggetta al pagamento dell'imposta

TARSU in riferimento all'area dell'intero opificio per un totale di mq 11.758, ivi compresa quella non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico.

La società contribuente impugnò tra le altre la fattura con la quale era stato chiesto il pagamento relativo al primo semestre 2001 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello della AER spa riformò la sentenza di primo grado dichiarando valido l'accertamento dell'imposta TIA per l'anno 2011.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione Prebeton Calcestruzzi spa con tre motivi e memoria. La A.E.R. spa resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso la società Prebeton Calcestruzzi spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3 e 6, art. 15, comma 3 Regolamento del Comune di Figline Valdarno ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto che la superficie ove si formano rifiuti speciali smaltiti in proprio non assimilati non possa essere esentata dall'obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa così come a maggior ragione doveva essere dichiarata esente da TIA l'area adibita a parcheggio di betoniere insuscettibile di produrre rifiuti.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di secondo grado non ha motivato in ordine all'iter logico seguito per affermare che l'intera area dell'opificio doveva essere soggetta al tributo TIA nonostante la potenziale inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti urbani per la parte destinata alla manovra ed alla sosta delle betoniere nè ha esaminato i fatti storici allegati dalla contribuente a fondamento del ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello del tutto omesso di pronunciarsi sulla eccepta mancanza di titolo impositivo per non aver il Comune mai emesso i dovuti avvisi di accertamento relativi alla pretesa impositiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ai primi due motivi respinto il terzo. In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere, sull'assoggettabilità a tassazione dell'area adibita a manovra di autoarticolati e parcheggio, che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate del medesimo art. 62, comma 2 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.

Ciò premesso erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto soggetta a tributo TIA (che costituisce una mera variante della TARSU come affermato da Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), per la parte fissa, l'intera area dell'opificio di mq 11.758 in quanto, detratta l'area di mq 1.762 mq che produce

rifiuti urbani come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'area di mq 9.996 adibita a spazi di manovra di autoarticolati, parcheggio di betoniere e viabilità è produttrice di rifiuti speciali non assimilati e quindi non è soggetta a tassazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 2.

Infatti a conferma di quanto sopra la recente Cass. 5<sup>a</sup> sezione nr.9859 del 2016 ha affermato in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio: "In tema di TAR SU con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3...la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio. Cosicché...per i rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi che non potevano essere assimilati a quelli urbani la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012)".

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le stesse ragioni sopra illustrate in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto che l'area in questione produce rifiuti speciali non assimilati e che la produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclude di per sé l'assoggettabilità a tributo per le ragioni cui si è fatto sopra riferimento.

Infine deve invece essere respinto il terzo motivo di ricorso posto che per costante giurisprudenza questa Corte ha escluso la necessità di notifica preventiva di un avviso di accertamento per iscrizione a ruolo successiva alla prima del tributo inerente ai rifiuti solidi urbani in assenza di denuncia di variazione da parte del contribuente Infatti secondo Cass. 15129/2006:" La cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti può costituire il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell'Amministrazione, atteso che essa viene legittimamente emessa - salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell'interessato o di una rettifica da parte dell'ente locale - sulla base dell'iscrizione a ruolo per l'anno precedente, non avendo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art.72, previsto alcun accertamento con cadenza annuale (Cfr. la sentenza di questa Corte n. 7945 del 30 maggio 2002). E questo principio trova applicazione anche quando l'accertamento relativo agli anni precedenti sia stato contestato in sede giurisdizionale (ma non ancora annullato dal giudice)".

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto per i primi due motivi, respinto il terzo. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione affinché applichi i principi sopra enunciati.

**P.Q.M.**

Accoglie i primi due motivi di ricorso, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -  
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -  
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -  
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7044/2013 proposto da:  
AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA,  
contro  
BARBETTI MATERIALS SPA,  
e contro  
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO;  
avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il  
04/02/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal  
Consigliere Dott. MARINA MELONI;  
udito per il ricorrente l'Avvocato D'ADDARIO che ha chiesto l'accoglimento;  
udito per il controricorrente l'Avvocato SEGATO per delega dell'Avvocato  
BRIZZOLARI che ha chiesto il rigetto;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio,  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

La A.E.R. Ambiente Energia Risorse spa, concessionaria del servizio riscossione tributi del Comune di Figline Valdarno, aveva notificato alla Prebeton Calcestruzzi spa ora Barbetti Materials spa, proprietaria di un opificio industriale per la produzione di calcestruzzo, alcune fatture per crediti TIA per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010. Il Comune infatti aveva ritenuto che la società fosse soggetta al pagamento dell'imposta TARSU e TIA in riferimento all'area dell'intero opificio per una superficie totale di mq 11.758, ivi compresa quella non edificata, adibita a piazzale di manovra degli autoarticolati e parcheggi di automezzi adibiti a carico e scarico.

La società contribuente impugnò tra l'altro l'avviso di accertamento con il quale era stato chiesto il pagamento relativo all'anno 2008, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, su appello della AER spa confermò la sentenza di primo grado ritenendo non applicabile l'imposta TIA alle aree

scoperte adibite a manovra e parcheggio in quanto insuscettibili di produrre rifiuti. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione A.E.R. spa con quattro motivati e memoria. La Prebeton Calcestruzzi spa resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso la società AER spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 60, 62 e 66, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l'area adibita a parcheggio di betoniere e spazio di manovra fosse esente da TIA in quanto insuscettibile di produrre rifiuti per la potenziale inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l'esenzione di cui sopra non automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 60, 62 e 66; in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall'obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l'area occupata da viabilità accessoria agli impianti per la potenziale inidoneità dell'area alla produzione di rifiuti urbani mentre, al contrario, l'esenzione di cui sopra non automatica ma deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente nella denuncia di variazione o in quella originaria.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, artt. D.Lgs. n. 507 del 1993, 58, 60, 62 e 66; art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto che debba essere esentata dall'obbligo contributivo correlato al rimborso dei costi fissi della tariffa l'area destinata ad un uso insuscettibile di produrre rifiuti senza onerare il contribuente dall'obbligo di fornire la prova della mancata produzione di rifiuti.

Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 24 e 57, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR accolto motivi proposti dalla Barbetti spa inammissibili perchè non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di Delib. comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.

Con il quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 24 e 57, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR accolto motivi proposti dalla Barbetti spa inammissibili perchè non proposti nel ricorso introduttivo e cioè quelli relativi alla mancanza di delibera comunale sulla assimilazione da parte del Comune dei rifiuti industriali a quelli urbani.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti attinenti alla medesima questione.

In particolare occorre premettere, sull'assoggettabilità a tassazione dell'area adibita a manovra autoarticolati e parcheggio, che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenti ad accessorie ad abitazioni) mentre le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma

del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.

Ciò premesso correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non soggetta a tributo TIA (che costituisce una mera variante della TARSU come affermato da Sezioni Unite 2010/14903 2015/23114 e dalla Corte Costituzionale 2010/64), per la parte fissa, l'intera area dell'opificio di mq 11.758 in quanto, detratta l'area di mq 1.762 mq che produce rifiuti urbani come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'area di mq 9.996 adibita a spazi di manovra di autoarticolati, parcheggio di betoniere e viabilità o produttrice di rifiuti speciali non assimilati non deve essere tassata per la parte fissa ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.

A conferma di quanto sopra in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio la recente Cass. 5 sezione nr. 9859 del 2016 ha affermato in ordine ai rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio che: "In tema di TARSU con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3,...la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio". Cosicché...per rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi che non potevano essere assimilati a quelli urbani la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012)." Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna alle spese della ricorrente stante la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Respinge il ricorso e condanna Aer Ambiente Energia Risorse spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.500,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016